UMBRIA
INTERNATIONAL AIRPORT
SAN FRANCESCO D'ASSISI

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

SERVIZIO DI PRIMO SOCCORSO ED ASSISTENZA PASSEGGERI A RIDOTTA MOBILITA'

Codice CIG 81477529A5

Art. 1 Oggetto e finalità del Servizio

Costituisce oggetto dell'attività del Presidio Sanitario Aeroportuale lo svolgimento da parte di personale medico e autista/soccorritore di tutte le azioni e misure che si rendano necessarie per prestare aiuto di primo intervento e di assistenza medica di emergenza/urgenza per l'utenza all'interno del sedime aeroportuale (meglio individuato nella planimetria allegata sub A) (compreso l'eventuale trasporto all'interno del sedime stesso), incluse le fattispecie previste nel Regolamento di Scalo, nel Manuale d'Aeroporto, nelle procedure aeroportuali, nonché nei Piani di Emergenza Aeroportuali, oltre all'attività di assistenza ai passeggeri con mobilità ridotta in partenza e arrivo, dallo scalo di Perugia (PRM).

In considerazione della necessità di garantire l'operatività aeroportuale, restano escluse dalle competenze del PSA eventuali interventi esterni al sedime aeroportuale, incluso il trasferimento a presidi ospedalieri esterni per i quali, in caso di necessità, dovrà essere tempestivamente attivata l'Emergenza Sanitaria "118". Il servizio dovrà essere espletato nel rispetto del presente capitolato, della normativa e dei documenti citati nel successivo articolo 2, che l'appaltatore dovrà osservare e rispettare e dovrà dare atto, con la sottoscrizione del contratto, di averli approfonditamente esaminati e studiati. L'appaltatore dovrà provvedere a propria cura e spese, all'espletamento di tutti i servizi di cui al presente capitolato, nei modi e termini pattuiti, nel rispetto della normativa richiamata al successivo articolo 2 impiegando personale medico e autista/soccorritore, altamente qualificato ed idoneo. Dovrà fornire, sempre a propria cura e spese, tutti i beni mobili (anche registrati quali autoambulanze etc.), attrezzature, medicinali, strumenti, arredi sanitari, etc. necessari all'espletamento dei servizi salvo quanto precisato successivamente.

Art. 2 Riferimenti normativi

Il servizio deve essere espletato nel rispetto delle normative internazionali, comunitarie e nazionali, prescrizioni e procedure vigenti. In particolare, si richiamano qui, a titolo esemplificativo e non esaustivo, alcune normative relative al settore aeroportuale e quelle di interesse operativo saranno rese disponibili all'Appaltatore.

Per quanto non previsto nel presente capitolato si fa rinvio a tutte le pertinenti disposizioni contenute in: Contratti Pubblici:

- D.Lgs. 50/2016

Sicurezza sul luogo di lavoro:

- D.P.R. 81/2008 e s.m.i. "Testo unico sulla sicurezza sul lavoro; Attuazione dell'articolo 1 della legge 3/8/2007, n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro";

Disciplina di settore:

- Convenzione di gestione totale SASE SPA / ENAC APRILE 2014;

- Circolare ENAC APT-18A del 30.1.2008;

- Circolare ENAC GEN-05 del 08.10,2014;

- Linee guida ENAC LG 2014/1 - Ed. n. 1 del 31 ottobre 2014.e successive edizioni;

- Normativa ICAO – Annex 14;

- normative ICAO – Doc. 9137-AN/898 (Airport Services Manual)- Part 7 ed. 1991- Airport Emergency Planning;

- Codice della navigazione;

- Regolamento di scalo predisposto da S.A.S.E. S.p.A., ed in ogni altra normativa e/o regolamentazione attinente alla materia.

Art. 3 Durata ed importo dell'affidamento

Il servizio avrà la durata di quinquennale (60 mesi) con decorrenza dalla data di sottoscrizione del contratto di affidamento, con possibilità di proroga tecnica per un periodo di mesi tre alle stesse condizioni, criteri, patti e modalità a richiesta della stazione appaltante, nelle more dell'espletamento di una nuova procedura di gara. E' escluso il rinnovo tacito del contratto.

L'importo a base d'asta stimato ammonta ad € 278.750,00 (euro DUECENTOSETTANTOTTOMILASETTECENTOCINQUANTA/00) oltre iva se dovuta, comprensivi degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso. La manodopera ha una incidenza del 83% sul valore complessivo del servizio . I costi del DUVRI stimati in euro 600,00 (seicento) annui , verranno assunti direttamente dalla stazione appaltante.

L'importo complessivo è stato calcolato sulla base del servizio prestato nell'anno 2018. In considerazione di ciò, è stata stimata una prestazione di minimo due ore per singolo servizio pari ad € 78,00 (euro settantotto/00). Le prestazioni nell'anno 2018 sono state complessivamente n. 715 e pertanto il costo complessivo stimato è pari ad € 278.750,00,00(euro duecentosettantottomilasettecentocinquanta/00), oltre iva ed ulteriori oneri aggiuntivi se dovuti.

In caso di decremento/aumento del numero di prestazioni/servizio sarà conseguentemente variato l'importo annuo da corrispondere.

Art. 4 Procedura di affidamento del Servizio e criterio di aggiudicazione

L'affidamento del servizio avverrà aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 comma 3 del codice degli appalti. Ponderazione: Offerta tecnica punti 70 - Offerta economica punti 30 come specificato nel disciplinare di gara. Ricorrendone le condizioni le offerte saranno sottoposte a verifica di anomalia ai sensi dell'art. 97 del d.lgs. 50/2016.

Art. 5 Soggetti ammessi e Requisiti di partecipazione alla procedura di affidamento

Sono ammessi alla presente gara gli operatori economici di cui all'art. 45 del Codice dei contratti pubblici, anche riuniti in associazione d'impresa costituita o da costituirsi, in possesso dei requisiti di ordine generale e speciale richiesti nel bando di gara, nel presente disciplinare e nel capitolato. Ai predetti soggetti si applicano le disposizioni normative contenute negli artt. 47 e 48 del Codice. Sono pertanto ammesse a

partecipare alla gara, imprese appositamente e temporaneamente raggruppate, già costituite o da costituirsi, alle condizioni e modalità precisate dall'art. 48 del Codice. E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, a pena di esclusione, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora partecipino alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario. I consorzi di cui all'art. 45 comma 2 lett. b) e c) del Codice, sono tenuti ad indicare in sede di offerta, per quali consorziati si concorre. A questi ultimi è fatto divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma. In caso di violazione, saranno esclusi dalla gara sia il consorzio che il consorziato. Si precisa che in caso di consorzi di cui all'art. 45 comma 2 lett. b) e c) del Codice, le dichiarazioni relative al possesso dei requisiti di ordine generale, dovranno essere rese dal consorzio e da ciascuna delle imprese consorziate indicate come future assegnatarie dell'appalto. Per quanto attiene alla capacità finanziaria e tecnica, i requisiti dovranno essere posseduti e comprovati secondo quanto prescritto dall'art. 47 del Codice. I consorzi ordinari ed i GEIE, di cui all'art. 45 comma 2 lett. e) e g) del Codice, sono ammessi a partecipare alla gara alle stesse condizioni dei raggruppamenti temporanei di imprese.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 80 comma 5 lett. m) del Codice, è fatto divieto di partecipare alla medesima gara ai concorrenti che si trovino tra loro in una delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359 del Codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale. La Commissione di gara procederà ad escludere i concorrenti le cui offerte, sulla base di univoci elementi, siano imputabili ad un unico centro decisionale. Nel caso in cui la Stazione Appaltante rilevasse tali condizioni in capo al soggetto aggiudicatario della gara, dopo l'aggiudicazione o dopo la sottoscrizione del contratto, si procederà all'annullamento dell'aggiudicazione, ovvero la risoluzione in danno, e si procederà all'assegnazione del servizio scorrendo la graduatoria delle offerte in ordine di convenienza, così come risultanti dal verbale di gara. Il mancato rispetto delle prescrizioni sopra riportate, determinerà l'esclusione dalla gara del singolo operatore economico e di tutti i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di concorrenti cui lo stesso partecipi. Sono ammessi alla gara gli operatori economici con sede in altri stati membri dell'Unione Europea, costituiti in conformità alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi, nonché gli operatori economici di Paesi terzi, firmatari degli accordi di cui all'art. 49 del Codice, alle condizioni di cui al presente capitolato.

Ai sensi dell'art. 37 del Decreto Legge n. 78 del 31 maggio 2010, convertito con legge 30 luglio 2010 n. 122, gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei Paesi inseriti nelle così dette black list di cui al decreto del Ministro delle Finanze del 4 maggio 1999 ed al decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 21 novembre 2001, devono essere in possesso, pena l'esclusione, dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

- Requisiti di ordine generale, economico, finanziario e tecnico organizzativo

Al fine della partecipazione alla gara, i concorrenti dovranno essere in possesso, a pena di esclusione, dei seguenti requisiti:

1) Iscrizione nel registro delle imprese presso la CC.I.A.A. ovvero iscrizione nel registro di cui all'art. 6 della legge n. 266/91;
2) Assenza cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.lgs. n. 50/2016;
3) Assenza situazioni d'incompatibilità di cui all'art. 48, co. 7, D.lgs. n. 50/2016;
4) Fatturato specifico, realizzato nell'ultimo triennio antecedente alla pubblicazione del presente avviso, per servizi di pronto soccorso e trasporto d'urgenza, comprensivi della fornitura di ambulanza, per un importo non inferiore a € 150.000,00;

5) Esecuzione, negli ultimi due esercizi antecedenti la data del presente avviso, di almeno un servizio di pronto soccorso e trasporto d'urgenza, comprensivi della fornitura di ambulanza;
6) Impegno a fornire ai propri dipendenti un'informazione adeguata, nonché un addestramento ed una formazione sufficienti in materia di sicurezza e di salute, con particolare riferimento alle mansioni da svolgere;
7) Impegno a fornire a proprie spese ed ai propri dipendenti, in servizio presso il presidio sanitario aeroportuale in caso di aggiudicazione, adeguata e propedeutica formazione prevista dalla SEC 5 (circolare ENAC - sicurezza aeroportuale), nonché la formazione per l'ottenimento/conseguimento dell'ADP (patente aeroportuale) e del AVP (lasciapassare) dei mezzi previsti dalla normativa, con apposita R.C.A. in ambito aeroportuale con un massimale di almeno 15 milioni di euro, nonché per un massimale unico per sinistro non inferiore ad euro 6 milioni, per danni a cose e a persone;

8) Disponibilità di personale, attrezzature e dotazioni in conformità a quanto previsto dal Capitolato speciale d'appalto e dal Documento di funzionalità del P.S.A., al fine di dare esecuzione al servizio in caso di aggiudicazione.

Art. 6 Corrispettivo – Pagamenti

L'importo a base d'asta stimato ammonta ad € 278.750,00 (euro duecentosettantottomilasettecentocinquanta/00) oltre iva se dovuta, comprensivi degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso. La manodopera ha una incidenza del 83% sul valore complessivo del servizi0. I costi del DUVRI stimati in euro 600,00 annui, verranno assunti direttamente dalla stazione appaltante .

Il corrispettivo comprenderà e compenserà tutti i costi diretti ed indiretti, nessuno escluso, che l'appaltatore dovrà sostenere per eseguire tutti i servizi appaltatigli a perfetta regola d'arte, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa e dai documenti richiamati al precedente articolo 2 e dal presente capitolato, tra cui, a titolo esemplificativo, il costo del lavoro, il costo delle attrezzature, strumenti, medicine, macchine, manutenzione e/o riparazione e/o sostituzione degli stessi, materiali di consumo, trasporto, il costo dei permessi, il costo per l'impiego e la sosta di eventuali mezzi ed auto ed ogni ulteriore costo (diretto o indiretto) che dovrà essere sostenuto dall'appaltatore per eseguire l'appalto a perfetta regola d'arte, nel rispetto di quanto previsto.
Il corrispettivo contrattuale, comprensivo degli oneri per l'interferenza, sarà pagato in rate mensili posticipate, di eguale importo ciascuna entro 60 giorni dalla data di ricezione della fattura. Tutti i pagamenti saranno effettuati a mezzo bonifico bancario. E' vietata la cessione dei crediti.
L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche.
L'Appaltatore dovrà dare immediata comunicazione alla Committente ed alla Prefettura — Ufficio Territoriale del Governo di Perugia della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari inerenti il presente appalto, l'Appaltatore prende atto del seguente CIG:

Art. 7 Subappalto

Non è ammesso subappalto.

Art. 8 modalità operative

In ordine alle modalità operative per lo svolgimento delle attività di cui al precedente articolo 1, l'impresa/associazione sanitaria è obbligata ad osservare le disposizioni previste dalla stazione appaltante di seguito indicate.

Il servizio dovrà essere garantito per due ore relativamente ad ogni volo e pertanto il personale paramedico/sanitario dell'aggiudicatario dovrà trovarsi presso l'Aeroporto un'ora e mezza prima del volo commerciale e volo charter (imbarco/sbarco) e dovrà garantire altresì la permanenza dei suddetti operatori per mezz'ora dopo il volo (imbarco/sbarco) dovrà essere svolto da personale qualificato, mezzi, attrezzature e materiale sanitario per il primo soccorso aeroportuale nell'ambito delle emergenze.

Documenti organizzativi per la definizione dei servizi:

a- Organico del primo soccorso aeroportuale e dei mezzi, materiali ed attrezzature da rendere disponibili per l'effettuazione del servizio;
b- Formazione permanete del personale qualificato per il primo soccorso;
c- Manutenzione delle attrezzature e del materiale sanitario;
d- Allestimento dei locali.

Modalità di svolgimento del servizio

Oggetto dell'affidamento sono i servizi e le prestazioni sanitarie di primo soccorso, compreso l'assistenza ai passeggeri a ridotta mobilità (PRM), a favore di tutti i cittadini italiani e stranieri a qualunque titolo presenti in aeroporto.

In particolare, il servizio dovrà essere garantito per due ore relativamente ad ogni volo commerciale e volo charter e pertanto il personale paramedico/sanitario dell'aggiudicatario dovrà trovarsi presso l'Aeroporto un'ora e mezza prima del volo (imbarco/sbarco) e dovrà garantire altresì la permanenza dei suddetti operatori per mezz'ora dopo il volo (imbarco/sbarco)

In considerazione della necessità di garantire l'operatività aeroportuale, restano escluse dalle competenze del PSA eventuali interventi esterni al sedime aeroportuale, incluso il trasferimento a presidi ospedalieri esterni, per i quali in caso di necessità dovrà essere tempestivamente attivata l'emergenza sanitaria "118". In particolare il Presidio Sanitario Aeroportuale – anche con il coinvolgimento degli enti/organismi interessati- dovrà soddisfare le seguenti prestazioni:

- Intervento di primo soccorso sanitario in caso di emergenza aeroportuale in attesa dell'arrivo dei soccorsi sanitari del 118 e nell'ambito delle attività dettagliate nei vigenti Piani di Emergenza Aeroportuali, ovvero nell'ambito delle ulteriori pianificazioni di emergenza;
- Intervento di primo soccorso sanitario in caso di passeggero con malore a bordo dell'aeromobile, in attesa dell'arrivo dei soccorsi del 118, se attivati; intervento di primo soccorso sanitario all'interno del sedime aeroportuale in concessione in caso di passeggeri, operatori aeroportuali e utenti dell'aeroporto colti da malore e/o infortunio.
- Servizio di assistenza a passeggeri con mobilità ridotta, sia in partenza che in arrivo all'interno del sedime aeroportuale;
- Trasporto passeggeri a ridotta mobilità da area parcheggio fino a bordo dell'aeromobile.

L'aerostazione è dotata di n.1 locale adibito ad ambulatorio sanitario, che la stazione appaltante di obbliga a concederlo in comodato d'uso a titolo gratuito all'appaltatore, per l'intera durata del

contratto. Inoltre, viene concesso a titolo gratuito uno stallo adibito a parcheggio, ubicato all'esterno del Terminal ed individuato con apposita segnaletica verticale/orizzontale per uso esclusivo dell'autoambulanza. Per l'espletamento del servizio il personale dell'operatore economico/associazione sanitaria utilizzerà attrezzature e dispositivi in dotazione e/o di proprietà della stessa. Dette attrezzature e dispositivi dovranno essere utilizzati con diligenza dal personale dell'impresa/associazione sanitaria, il cui personale dovrà essere debitamente istruito sul loro funzionamento.

Sarà cura dell'impresa/associazione sanitaria, mantenere in perfetta efficienza i macchinari e le attrezzature di cui trattasi.

Art. 9 Personale, Mezzi e Materiale sanitario

Per l'espletamento del servizio è richiesta la fornitura da parte dell'impresa/associazione sanitaria di un'autoambulanza completamente attrezzata a disposizione del servizio sanitario aeroportuale per le attività previste dalla circolare ENAC ATP 18, ovvero le eventuali urgenze gestite secondo procedura da concordare con il 118 Umbria.

Ambulanza di tipo A – caratteristiche ed accessori:

-barella carrellabile;

-barella cucchiaio;

-barella spinale;

-sedia cardiologica;

-set collari cervicale;

-set stecco bende;

-poltroncina con ruote;

-ragno per spinale;

-cardioline;

-ventilatore polmonare;

-aspiratore portatile fisso;

-cuscinetti fermacapo;

-sfigmomanometri fisso;

-cinte di contenimento;

-cestelli portarifiuti;

-ked;

-impianto per ossigenoterapia;

-telino termico.

L'ambulanza sarà collocata in un'area specificamente dedicata antistante l'ingresso dell'aerostazione.

L'impresa/associazione sanitaria dovrà mettere a disposizione personale addestrato al primo soccorso nel numero di almeno 2 (due) autisti/soccorritori con addestramento BLSD, i quali saranno responsabili del servizio di trasposto delle persone a ridotta mobilità (PRM) all'interno del l'aeroporto e nel sedime aeroportuale di accesso all'aeromobile, sia in partenza che in arrivo.

L'impresa/associazione sanitaria dovrà fornire un kit per la rianimazione cardiopolmonare di base, ivi incluso il defibrillatore semi-automnatico.

Art. 10 Organizzazione e Responsabilità del Servizio

L'organizzazione del presidio comporta pertanto:

- personale;

- attrezzature e dotazioni mediche;

- procedure di funzionamento.

Il personale dovrà essere inserito in uno specifico programma formativo che ne assicuri una costante e aggiornata formazione e dovrà sottoporsi ai corsi si specifica formazione al fine di conoscere le procedure sanitarie e di emergenza in materia aeroportuale in base alle funzioni che deve svolgere.

A capo del presidio dovrà essere individuato un referente responsabile del servizio, operante in loco, che avrà il compito di coordinare e supervisionare l'intera organizzazione del lavoro e che costituirà un punto di riferimento per qualsiasi problematica relativa al servizio

Al fine dello svolgimento del servizio il personale paramedico dovrà essere in possesso o conseguire un corso di sicurezza Categoria A13 ed il relativo tesserino.

Art. 11 Penali e risoluzione del contratto

La stazione appaltante si riserva di effettuare in ogni momento e con le modalità che riterrà più opportune, controlli in merito al corretto svolgimento del servizio. Nel caso di ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, la stazione appaltante avrà la facoltà di applicare una penale pari all'1% dell'importo contrattuale, fermo restando che l'importo complessivo delle penali applicate non potrà superare il 10% dello stesso importo contrattuale, pena la risoluzione del contratto.

Art. 12- Responsabilità

L'Impresa/associazione sanitaria dovrà eseguire i servizi oggetto dell'appalto con diligenza ed responsabilità, dovrà tenere indenne la Stazione Appaltante e rispondere direttamente ed interamente di ogni danno o infortunio che per fatto proprio o dei suoi dipendenti, a titolo di colpa o dolo, dovesse derivare a persone o cose proprie della stazione appaltante e/o di terzi. E' fatto obbligo all'impresa/associazione sanitaria di provvedere alla stipula di una polizza assicurativa della responsabilità civile per tutti i rischi derivanti dell'assunzione dei servizi di cui al presente appalto ed, in particolare, si richiede una polizza per la copertura assicurativa della responsabilità civile per tutti i rischi derivanti dell'assunzione dei servizi in appalto, con un massimale unico per sinistro non inferiore a Euro 6 milioni per sinistro, per persone e per le cose, nonché una R.C.A. in ambito aeroportuale con un massimale di almeno 15 milioni di euro.

Art. 13 Copertura assicurativa e garanzie

Oltre alle polizze di cui al precedente articolo 12 dovranno essere fornite le Garanzie, provvisoria e definitiva, di cui agli artt. 93 e 103 del lgs.n. 50/2016.

Art. 14 Recesso del contratto

La stazione appaltante si riserva, ai sensi dell'art. 1671 del codice civile, la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto in corso di esecuzione, in qualsiasi momento, con preavviso di un mese, comunicato a mezzo raccomandata a/r ovvero PEC.

Tale facoltà non è concessa all'impresa/associazione sanitaria.

Nel caso in cui la stazione appaltante eserciti la facoltà unilaterale di recesso, la stessa provvederà ma corrispondere all'impresa/associazione sanitaria, esclusivamente il corrispettivo per le prestazioni effettivamente svolte fino alla data in cui il recesso deve avere luogo. Sono inoltre, cause di recesso del contratto, il verificarsi delle seguenti ipotesi:

- Forza maggiore o pubblico interesse;
- Revoca delle concessioni da parte di ENAC;
- Chiusura al traffico aereo dell'aerostazione;
- Mancanza, in capo all'impresa/associazione sanitaria, di uno o più requisiti per lo svolgimento del servizio.

Art. 15 – Chiusura temporanea dell'Aeroporto

Qualora per esigenze della stazione appaltante o a seguito di disposizioni delle Autorità Competenti, si dovesse procedere alla chiusura temporanea dell'Aeroporto, la stazione appaltante si riserva il diritto di disporre della sospensione del servizio a proprio insindacabile giudizio, senza che l'impresa/associazione sanitaria possa avanzare alcuna pretesa di risarcimento e/o indennizzo.

Articolo 16 - Prestazioni straordinarie comprese nell'importo contrattuale.

Le eventuali prestazioni straordinarie, attivate da eventi improvvisi o non ricorrenti (es. emergenze, dirottamenti da altri scali, ritardi operativi, ecc.), che il Committente si riserva la facoltà di richiedere all'Affidatario e che l'Affidatario si impegna, comunque, a soddisfare, consistono in interventi di identica tipologia rispetto a quelli già previsti nel servizio ordinario di cui al presente Capitolato e , quindi, compresi tra le attività oggetto d'appalto.

Articolo 17 - Scioperi e cause di forza maggiore.

Il servizio in appalto è definito di pubblica utilità e, pertanto, lo stesso non potrà essere interrotto, sospeso o soppresso. In caso di sciopero del personale, così come per cause di forza maggiore, l'Appaltatore deve impegnarsi a garantire la presenza degli operatori in numero pari a quanto contrattualmente previsto ed in possesso delle qualificazioni professionali del personale sanitario

da assegnarsi alla gestione e presidio del P.S. L'interruzione ingiustificata dei servizi in appalto di pubblica utilità comporta responsabilità penale dell'Appaltatore, ai sensi dell'art. 355 del Codice Penale, e consegue causa di risoluzione immediata dell'appalto ex art. 1456 del Codice Civile.

Articolo 18 - Trattamento dati personali

L'appaltatore dovrà autorizzare il trattamento dei dati personali che la riguardano, nei limiti degli obblighi e delle formalità derivanti dal Contratto.

Nell'espletamento dell'attività, l'Appaltatore potrà venire a conoscenza di dati/informazioni la cui titolarità del trattamento, ai sensi del D.lgs. n.196/2003 sul trattamento dei dati personali, è in capo a SASE S.p.A. In tal caso dovrà "trattare" i suindicati dati personali nel rispetto integrale della normativa n. 196/2003 ed in particolar modo della parte relativa alle misure di sicurezza. E' fatto pertanto assoluto divieto di divulgare a terzi le informazioni personali acquisite se non in adempimento di obblighi di legge o a seguito di adempimento contrattuale con SASE S.p.A. ed è altresì fatto obbligo di effettuare ogni "trattamento" nel rispetto dei diritti dell'interessato e quindi permettere a cura del titolare del trattamento, la cancellazione, il blocco, l'aggiornamento, la rettifica o la modifica dei dati".

Articolo 19 - Modello di organizzazione e gestione ai sensi del d.lgs. 231/2001 adottato da SASE S.p.A.

L'Appaltatore dovrà avere conoscenza della normativa vigente in materia di responsabilità amministrativa degli enti, in particolare, del disposto del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231 e dovrà prendere atto del modello di organizzazione e gestione adottato da SASE S.p.A. ai sensi della predetta normativa, e si dovrà impegnare ad osservarlo.

L'appaltatore dovrà adottare procedure aziendali e ad impartire disposizioni ai propri dipendenti e/o collaboratori idonei a prevenire la commissione, anche tentata, dei reati in relazione ai quali si applicano le sanzioni previste nel d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231 secondo quanto espressamente indicato nel modello di organizzazione e gestione adottato da SASE S.p.A. e dovrà mantenerli attuati per l'intera durata del Contratto.

L'inosservanza, anche parziale, la mancata adozione e/o l'inefficace attuazione delle suddette procedure aziendali/regole comportamentali costituisce grave inadempimento al contratto, per effetto del quale la SASE S.p.A. si riserva la facoltà - previo invio di lettera raccomandata A/R all'Appaltatrice che potrà essere anticipata via fax (nel qual caso farà fede la data del fax quale risultante dal rapporto di ricezione con esito positivo) - di:

1. sospendere l'esecuzione del contratto (anche ove ciò si apprenda da notizie di stampa), e/o

2. risolvere il contratto ai sensi dell'articolo 1456 c.c. fermo restando l'obbligo dell'Appaltatrice di risarcire ogni danno comunque subito da SASE S.p.A. e di manlevare la società per qualsivoglia azione o pretesa di terzi conseguente all'inosservanza del presente articolo.

Art. 20– Controversie

Per ogni controversia relativa all'esecuzione ed interpretazione del contratto di appalto è competente il foro di Perugia.

Art. 21 Responsabile Unico del Procedimento

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 31 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. è individuato quale Responsabile Unico del Procedimento il **Dr. Umberto Solimeno**.

Perugia, 18/12/2019

Il Direttore e Accountable Manager

Dott. Umberto Solimeno